



DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

PROPOSTA AREA IV – URBANISTICA

REGISTRO SETTORIALE N. 32 DEL 08.02.2023

REGISTRO GENERALE N. 101 DEL 08/02/2023

ESTRATTO

OGGETTO	Lavori di miglioramento della viabilità ed efficientamento della sicurezza stradale con abbattimento barriere architettoniche di alcune vie del centro abitato - CUP: C17H210086800011- CIG: 93423016AB - <b>Autorizzazione al sub-appalto</b> dei lavori ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 - <b>Impresa EUROSTRADE s.r.l.</b> con sede in Borgetto (PA) Largo Sicilia via P. IVA 04092970823
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARIO	
PARTE DISPOSITIVA	<p>Dando atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del seguente dispositivo;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <b>autorizzare</b> l'impresa appaltatrice B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in C/da Bonagrazia snc -90040 Montelepre (PA) - Codice Fiscale e P.IVA 04446360820, a subappaltare all'Impresa EUROSTRADE S.R.L., con sede in Largo Sicilia - 90042 Borgetto (P A), Codice Fiscale e P. IVA 04092970823, le lavorazioni relative al contratto dell'intervento indicato <b>nell'oggetto del presente atto</b> per quanto concerne la <i>“scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso in ambito urbano; fornitura e stesa di conglomerato bituminoso per strato di binder; fornitura e stesa di conglomerato bituminoso per strato di usura”</i>, rientranti nella categoria OG3, per un importo dei lavori complessivo pari ad € 250.000,00 I.V.A. esclusa, come previsto dal contratto di subappalto del 09.01.2023;</li><li>2) <b>dare atto</b> che importo da subappaltare richiesto dall'impresa appaltatrice corrisponde a circa il 24,59% dell'importo complessivo affidato, significando che esso è inferiore al limite del 30% di cui al richiamato contratto di subappalto e quindi minore alla prevalente esecuzione delle lavorazioni;</li><li>3) <b>stabilire</b> che i pagamenti verranno corrisposti nei confronti dell'impresa Subappaltatrice direttamente dall'impresa appaltatrice, come previsto dal richiamato contratto di subappalto stipulato in data 09.01.2023 all'art. 8;</li><li>4) <b>precisare</b> che l'impresa aggiudicataria e subappaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda, e soprattutto quanto prevede la nuova disposizione normativa di modifica al comma 14, primo periodo, dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ovvero che: <i>“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente</i></li></ol>

*principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale”*

**5) specificare** inoltre che:

- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice;

**Il Responsabile Area IV**

*Geom. Rocco Virga*